

**Un commento al decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121:
il danneggiamento di habitat e l'abbattimento di specie protette punite
meno severamente di un furto di un paio di calzini al supermercato**

**TUTTI ENTUSIASTI PER IL DECRETO SUI REATI AMBIENTALI.
MA DOVE SONO IN QUESTO DECRETO I REATI AMBIENTALI
PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA "RECEPITA"?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Internet, riviste giuridiche e comunicati stampa sono pieni di commenti positivi in relazione al nuovo decreto sui reati ambientali. Tutti entusiasti per tale decreto.

Noi, volendo condividere questo spirito positivo, siamo andati a cercare nel testo del decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 i reati ambientali previsti dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente alla quale tale decreto dovrebbe dare attuazione. Ma non li abbiamo trovati. E non abbiamo trovato neppure nessuna novità positiva di altro genere. Ma andiamo con ordine, e vediamo cosa succede. Carte alle mano.

La Commissione europea – a suo tempo – ha osservato come la definizione dei reati ambientali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, talché in molti dei suddetti Stati (tra i quali è da annoverare senz'altro l'Italia) si deve rilevare come i livelli delle sanzioni siano assolutamente insufficienti e spesso inadeguati per evitare che le leggi per la protezione dell'ambiente vengano violate.

A tal proposito, la stessa Commissione, ha sottolineato come i reati ambientali comprendano una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente e la salute umana; esemplari al riguardo sono i casi di emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque; la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate.

Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, compromettono l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si è ritenuto, pertanto, necessario dover garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.



La Direttiva 2008/99/Ce all'art. 3 elenca in modo puntuale le attività che debbono costituire reato qualora siano illecite (e cioè violino gli atti legislativi elencati nell'allegato A alla direttiva 2008/99/Ce) e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, disponendo all'art. 5 che le sanzioni penali connesse a tali reati debbono essere "efficaci, proporzionate e dissuasive".

Questo è un punto importante, che molti sorvolano o sottovalutano. Perché, al di là delle chiacchiere e sempre carte alla mano, è da qui che dobbiamo partire per valutare poi il punto di arrivo. Altrimenti non si capisce nulla.

Pertanto, ad esempio, **è previsto dalla Direttiva in modo chiaro ed espresso che debbano essere sanzionati penalmente:**

- a) *lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- b) *la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), **che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- c) *l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose **che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- d) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***

Come si può vedere la direttiva elenca tutta una serie di azioni la cui punibilità dipende dal fatto che esse - oltre a violare le disposizioni di legge - **arrecano (o possono arrecare) un grave pregiudizio all'ambiente e/o alle persone.**



Il nostro ordinamento giuridico nazionale attualmente sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE, tuttavia le violazioni riguardano **aspetti formali** (ad esempio: le sanzioni relative agli scarichi di cui all'art. 137 ove si punisce non il danno ambientale causato sul corso d'acqua, ma il non rispetto dei limi tabellari fissati dalla legge o l'assenza di autorizzazione; altro caso le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti che sono quasi tutte legate ad aspetti formali, come l'assenza di autorizzazione o la errata compilazione di registri e formulari, etc.). Peraltro nel campo ambientale il nostro ordinamento prevede illeciti puniti per lo più con reati/contravvenzioni e molto spesso con sanzioni amministrative. **Tutte queste fattispecie non prendono in considerazione il danno recato all'ambiente o alle persone come, invece, prevede la Direttiva.**

Non va sottovalutato questo punto, perché la nostra legislazione ambientale è spesso di pura facciata formale e crea illeciti altrettanto di pura forma e non di sostanza (troppo spesso sanzioni amministrative ed altre volte modesti reati/contravvenzione). Tipico esempio è il campo degli scarichi illeciti dove – al di là di tante belle parole – possiamo affermare che nel nostro attuale sistema giuridico non abbiamo una normativa vera e sostanziale contro l'inquinamento idrico ma solo regole per gestire gli scarichi e sanzioni per chi non rispetta queste regole. Non "Inquina" chi inquina realmente, ma chi non rispetta le regole formali per inquinare. Il che è ben diverso dalle norme sostanziali di danno sull'ambiente.¹

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" 2011** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) La parte terza del testo unico ambientale, dopo aver espresso e delineato una serie di apparentemente importanti principi finalizzati agli obiettivi di tutela giuridica delle acque, poi in sede sanzionatoria si rivela un gigante dai piccolissimi piedini d'argilla. Infatti, tutto il sistema sanzionatorio è meramente formale e non prevede alcun principio sostanziale, e nel contempo è impostato solo su sanzioni sostanzialmente depenalizzate o - al massimo - micropenalizzate con effetto deterrente repressivo praticamente irrilevante. Ma, il dato più significativo da sottolineare è il fatto che in tutta questa disciplina giuridica praticamente non esiste un reato sostanziale di inquinamento idrico!

Infatti, una attenta lettura degli articoli che riguardano le sanzioni (anche penali) di questa parte terza del T.U. evidenzia come non è previsto nessun reato diretto e specifico di danno ambientale per chi inquina un corso d'acqua pubblico. Manca - infatti - una sanzione penale di tipo sostanziale che vada ad affrontare il deterioramento delle acque, e dunque possiamo affermare (purtroppo senza il timore di essere a tutt'oggi smentiti) che nella norma in questione, al di là dei bei propositi politici ed amministrativi enunciati in corso di tutto il testo nella parte terza, poi alla fine manca la sanzione principale e cioè una previsione specifica di punibilità per chi inquina sostanzialmente le acque o i terreni.

Si veda, al riguardo, che il reato più importante considerato come di "inquinamento idrico" nella terminologia comune in realtà è soltanto un illecito di pura forma che non punisce chi inquina, ma chi non rispetta le regole per inquinare stabilite nella stessa norma; infatti si tratta di un reato (ma in alcuni casi anche di un blando illecito amministrativo) che viene applicato non a chi ha danneggiato un corso d'acqua pubblico inquinandolo, ma a chi ha riversato le proprie acque di scarico su un corpo ricettore (così la legge definisce le nostre preziose acque pubbliche...) non rispettando i livelli tabellari per "inquinare legalmente" stabiliti dalla norma stessa. La quale norma, non proibisce l'inquinamento idrico ma lo regola, stabilendo in modo politico-amministrativo dei parametri di massima accettabilità dei singoli elementi inquinanti; la sanzione scatta - dunque - non quando si inquina nel senso di comune percezione sociale, ma soltanto quando si "inquina" senza rispettare le regole per inquinare, atteso che la norma non proibisce l'inquinamento ma lo regola, stabilendo dei parametri (naturalmente politici e modificabili dal legislatore secondo criteri di volta in volta variabili) entro i quali

Questa situazione ha portato la giurisprudenza ad elaborare i c.d. “reati satelliti”² che sono – di fatto – un diritto virtuale vivente, parallelo a quello ufficiale, e su tali reati si basa la potenzialità operativa delle forze di polizia e della magistratura per contrastare i grandi crimini in materia di inquinamento idrico e da rifiuti, ma anche edilizi ed a danno della fauna

l'inquinamento (anche quello di forte impatto ambientale) è ritenuto legale dal sistema giuridico, mentre soltanto se vengono superati quei limiti - stabiliti appunto nelle tabelle allegate alla parte terza - allora scattano gli illeciti. Ma la prova di tali reati (o spesso illeciti amministrativi) non va individuata e trovata sul corso d'acqua inquinato, bensì nel pozzetto di ispezione situato sullo scarico aziendale prima che questo riversi le acque reflue sul corpo ricettore. Il che è altamente significativo della natura, portata e finalità di questo tipo di sanzioni che sono collegate esclusivamente alle regole formali di disciplina dello scarico e totalmente estranee agli eventuali danni ambientali che quelle acque di scarico hanno magari provocato sul corso d'acqua (non a caso definito dalla norma “corpo ricettore”).

La sanzione non punisce l'inquinamento ma un comportamento... Dunque, ad esempio, se uno scarico di un insediamento zootecnico riversa i propri liquami sulle acque di una preziosa zona umida d'interesse internazionale protetta dalla convenzione di Ramsar, provocando uno stato di alterazione delle acque medesime con l'ammoniaca contenuta nei reflui, al momento del controllo, se si agisce esclusivamente entro il contesto della parte terza del decreto 152/06, sarà totalmente inutile andare a fare i prelievi sulle acque in questione, perché tali reperti sono assolutamente ininfluenti ai fini degli illeciti previsti in tale norma; sarà invece necessario andare ad effettuare i campionamenti nel pozzetto d'ispezione situato lungo la linea dello scarico prima che i liquami vengano riversati nella zona umida; se all'esito delle analisi successive l'ammoniaca contenuta in quelle acque di scarico risulterà contenuta entro i parametri specifici previsti per tale elemento dalla tabella allegata alla parte terza del T.U. ambientale, lo scarico risulterà perfettamente regolare ed alla norma in questione non interessa nulla degli effetti di quella ammoniaca sugli equilibri ambientali della zona umida, perché tale sostanza sarà formalmente e asetticamente “in tabella”. Scatterà una sanzione soltanto se il parametro ammoniaca verrà invece superato e tale dato sarà evidenziato in sede di laboratorio. Ma l'illecito, comunemente ritenuto come di “inquinamento idrico” in realtà - come appare evidente - è una mera sanzione formale per non aver rispettato una regola per “inquinare legalmente”. E non certo una sanzione per il danno sostanziale sulle acque il cui dati resteranno totalmente estranei al relativo procedimento. Dunque, oggi nell'ottica antiquata della norma in esame non inquina chi inquina realmente, ma inquina chi non rispetta le regole stabilite al momento dalla legge per inquinare. È logico poi che le tabelle possono essere modificate secondo il momento politico, e dunque nel caso di esempio da manuale sopra riportato potrebbe accadere che il parametro ammoniaca nella tabella specifica potrebbe essere modificato dal legislatore è pertanto diventare più permissivo o più restrittivo secondo la decisione politica del momento; di conseguenza quello che è “inquinante” oggi potrebbe non esserlo domani o - viceversa - si potrebbe verificare l'ipotesi inversa. E del resto la Corte di Cassazione fin dalla normativa pregressa (che riportava lo stesso vizio di origine) ha individuato con esattezza questo problema: “Il reato di cui all'art. 51 del D.L.vo 17 maggio 1999, n. 152, costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno. L'inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano stati superati determinati valori limite di emissione: al di sotto dei limiti l'inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità viene commesso il reato.” (Cassazione penale - Sez. III - sentenza del 21 febbraio 2000, n. 1928). (...).”

² “**Reati satelliti**” è una definizione editoriale ideata da Diritto all'ambiente e protetta da copyright riservato, con la quale si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento idrico che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio della parte terza del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo “satellite” ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 3, c.p.).



protetta. Quindi affermare che oggi varare reati ambientali (delitti) nel nostro ordinamento giuridico sarebbe stato inutile o “aggiuntivo” in quanto già esistono, significa presentare teorie di pura astrazione senza alcun collegamento con la realtà concreta delle cose.

Se domani la giurisprudenza della Cassazione dovesse ripensarci ed azzerare tutti in blocco i “reati satelliti” nel campo ambientale (che sono gli unici reati seri che abbiamo oggi per contrastare tutti i crimini ambientali) di fatto resteremmo con un mano quattro sanzioncine depenalizzate o micropenalizzate di facciata (contravvenzionali e molte anche oblazionabili) che non servirebbero a nulla: come contrastare una leucemia con l’aspirina.

Ecco, dunque, che in questo quadro ed in questo contesto, per rispettare il vero spirito della Direttiva sarebbe stato necessario, dunque, mettere mano al sistema dei reati contro l’ambiente con la previsione come “delitti” delle forme più gravi ed il loro inserimento nel codice penale. Dato che comunque oggi non esistono in alcuni settori o sono rarissimi in altri.

Dunque non si certo affermare che il nostro ordinamento giuridico allo stato è già conforme alla Direttiva. Conseguo che **i reati previsti dalla Direttiva medesima, nella formulazione specifica come sopra esposta, dovevano essere varati** dato che non esistono nella legislazione nazionale. Ma **sono stati dunque varati?**

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, invece, **non prende affatto in considerazione tutte le attività elencate all’art. 3 della stessa direttiva.** Vediamo perché, sempre carte alla mano.

In primo luogo, **il decreto prevede le contravvenzioni e non i delitti.** E questo già basterebbe per chiudere il discorso, essendo evidente che **la scelta è stata quella di ricorrere a “reati minori”** nonostante la gravità a volte incalcolabile di alcuni dei crimini ambientali oggi attuati sul nostro territorio. Per i “non addetti ai lavori” ed in modo estremamente semplice: i reati (illeciti penali) si dividono in “reati contravvenzione” e “reati delitti”.

Sono tutti reati, ma quelli contravvenzione sono meno gravi, con pene più miti, prescrizioni più veloci, spesso oblazionabili (trasformabili cioè nel mero pagamento di una modesta somma in via amministrativa...), con un effetto deterrente e repressivo molto minore e limitato; i delitti sono invece reati più gravi, con pene molto più severe, prescrizioni lunghe, patteggiamenti onerosi, consentono strumenti investigativi invasivi importanti ed utili, hanno un effetto deterrente e repressivo molto più forte. Per intenderci, il furto è un reato delitto, mentre la rappresentazione abusiva in pubblico di opere teatrali o cinematografiche è un reato contravvenzione.

Dunque: oggi i reati (contravvenzione) ambientali varati dal decreto in esame sono della stessa tipologia di gravità del reato contestato a chi recita in pubblico drammi o altre opere senza aver prima comunicato all'autorità tale evento.

Poi: il furto di un paio di calzini sul banco di un supermercato è reato (delitto) di furto (aggravato), mentre i reati ambientali in questione sono contravvenzioni e quindi puniti con pena minore rispetto al predetto furto di calzini al supermarket.

Proviamo ad immaginare quale effetto deterrente e repressivo possono avere questi nuovi reati su un criminale ambientale che devasta il nostro territorio con sversamenti di rifiuti pericolosissimi magari in un'area protetta, attività dalla quale trae un lucro economico impensabile ed a volte pari (se non superiore) a quello del traffico degli stupefacenti...

Proviamo ad immaginare quale remora può sortire su tale criminale la prospettiva di rischiare una contravvenzione della stessa tipologia che rischia chi recita in pubblico un melodramma, mentre lui (criminale ambientale) incassa centinaia di migliaia di euro a settimana come provento di tali attività. Può inserire la "spesa" per tale reato (che magari riuscirà pure ad obblazionare) tra le varie ed eventuali del suo budget illegale o tra le uscite per imprevisti durante il viaggio.

A nostro modesto avviso, basterebbe già questa modesta considerazione (basata non su nostra opinione, ma su dati oggettivi) per mitigare tanto entusiasmo per i reati ambientali appena varati.

Ma andiamo avanti, ed andiamo adesso a vedere comunque di che tipo di reati si tratta. La direttiva - come abbiamo già sopra visto - prevede che lo Stato membro deve varare reati per:

- a) *lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!***
- b) *la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), **che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!***

- c) *l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose **che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!***
- d) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!***

Adesso, esaminati i reati che **non** sono stati varati, andiamo a valutare invece i reati che sono stati previsti nel decreto in esame e le altre fattispecie connesse.

Il D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - *GU n. 177 del 1-8-2011*) prevede solo le seguenti due **nuove fattispecie di reati (contravvenzione e non delitti)**.

1) Art. 727-bis inserito nel Codice Penale con il titolo: "***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette***".

Il testo:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Nostro commento. **In ambedue i commi, si tratta di un reato/contravvenzione obblazionabile.** Il che significa – di fatto – che è un reato solo di facciata, mentre poi nel concreto l'effetto deterrente e repressivo è insignificante perché chi delinque in questo settore (delicato e fonte di rilevante lucro) sa benissimo che in caso di (già difficile) accertamento del reato e delle sue responsabilità, in sede processuale penale potrà benissimo (e questa in genere - per prassi ed esperienza storica - è la regola di fatto in tutti queste

tipologie di reati...) essere ammesso all'oblazione. Sempre per i "non addetti ai lavori": cosa significa? Significa che siamo partiti con un reato/contravvenzione - e dunque siamo inizialmente nel campo penale (anche se già comunque nei "reati minori" tipo il soggetto che recita in pubblico un melodramma senza avviso all'autorità) - ma poi nel successivo iter di procedura penale quasi con certezza potrà essere ammesso a pagare una somma a titolo di oblazione.

Oblazionare significa che prima del processo penale o del decreto penale di condanna il responsabile può chiedere di essere ammesso a pagare una somma in via amministrativa (art. 162 C.P. terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con sola ammenda; art. 162/bis C.P. la metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con pena dell'arresto alternativa all'ammenda). Il che significa, in pratica, che per le contravvenzioni che prevedono la pena dell'ammenda, ce la caviamo pagando in via amministrativa la terza parte del massimo dell'ammenda prevista; laddove invece tale reato contravvenzione prevede (di facciata) la pena dell'arresto o dell'ammenda, **di fatto l'arresto scompare e pagando la metà del massimo dell'ammenda in via amministrative si esce fuori dal penale**. In ambedue i casi **il reato si estingue**, il che significa che **il penale viene completamente cancellato**. Di fatto, si tratta di sanzioni amministrative spacciate per penali a livello di pura forma. Il reato si estingue totalmente e viene cancellato. **Non risulterà nulla neppure sul certificato penale**. Ditemi chi una volta denunciato non sceglie di pagare quattro soldi in via amministrativa per esonerarsi dalla sanzione penale anche detentiva... E stiamo parlando di fauna protetta....

Poi: quando si applica tale reato? La norma prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. La teoria prevalente è che non si applica in alternativa ai reati già previsti dalla nostra attuale legge sulla caccia e che dunque non vi è stata *deregulation* per tali fattispecie, e che dunque si applica solo marginalmente ad altre fattispecie residuali non contemplate in detta legislazione venatoria. Teoria condivisibile stante anche la precisa formula iniziale: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...*". Ma cosa significa, allora?

Significa che:

- a) in primo luogo tanto rumore per nulla, perché per la fauna protetta che era e resta tale nella nostra già vigente legge sulla caccia non è cambiato assolutamente nulla (quindi non si capisce perché tanta evidenza mediatica nel sostenere che abbiamo nuove tutele per gli animali selvatici protetti: tutto resta esattamente come prima...);
- b) per le altre specie residuali che non rientrano nei reati già previsti dalla legge sulla caccia nazionale, fermo restando che non si tratta certo di un grande nuovo reato ma di una modesta contravvenzione oblazionabile, lascia perplessi la formulazione del testo di legge;



- c) infatti, vediamo queste due formule veramente singolari: primo comma“ (...) salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (...)” e secondo comma “(...) salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (...)”. Cosa vuol dire? In primo luogo: quali sono i parametri di riferimento per realizzare tale calcolo? Per aversi una “*quantità trascurabile*” di esemplari quanti devono essere? Uno, due, tre, cinque, sette o quanti? Poi attenti alla “**e**”... Non basta che la quantità sia trascurabile ma deve anche concorrere il fatto che “*abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*”. Cosa vuol dire? Come si fa a stabilire questo concetto in concreto? E poi: ma chi alla fine stabilisce che la quantità è trascurabile e che non vi è stato impatto? Lo deve fare l'organo di polizia giudiziaria che accerta il reato? E come fa? Oppure questo organo denuncia comunque ed in ogni caso e poi se la vede il PM e poi ancora il giudice? Ed il PM prima ed il giudice poi come fanno a stabilire questi due parametri? Nominano dei periti o valutano da soli? Ed infine, non si capisce un altro punto essenziale: se un soggetto, fuori dei casi previsti dalla nostra legge sulla caccia e sulle specie residuali *fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*, ma poi **si accerta che l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari** e che tale azione *ha avuto un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*, che succede? Il reato non si applica, sembra di capire... O no? Dunque, pare di poter dedurre che è di fatto scriminato (e dunque di fatto legittimato) il comportamento di un soggetto che *fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*, quando si accerta che *l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari* e che tale azione *ha avuto un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*. Ed analogamente per il secondo comma per le specie vegetali.
- d) Infine: per le specie protette che sono già tali nella nostra legge sulla caccia non è cambiato nulla. Ma che tipo di tutela giuridica avevano - ed hanno tutt'oggi in modo immutato - questi animali, ad esempio il lupo? La legge n. 157/92 prevede in questi casi sempre un reato contravvenzione (dunque siamo sempre nei “reati minori” ...): *art. 30 - comma 1 lett. b)*: l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 medesima legge. L'articolo 2 citato riguarda, tra gli altri ed a titolo esemplificativo: lupo, orso, martora, gatto selvatico, foca monaca, cervo sardo camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di cicogne, , fenicottero, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, cavaliere d'Italia e molti altri. Bene. Facciamoci però quattro calcoli... Prendiamo il caso di un soggetto colto sul fatto mentre uccide un lupo. Si applica il reato contravvenzione sopra citato ed il soggetto va incontro alla pena dell'arresto da due a otto mesi o dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000. La legge si esprime ancora in lire.

Dunque, penale di facciata ma obblazionabile di fatto. Oblazione: su € 2.000,00 come pena massima, oblazione con € 1.000,00 circa in via amministrativa: si cancella cioè il penale, non risulta nulla sul certificato penale. **Pertanto, in concreto cosa rischia oggi alla fine un bracconiere colto sul fatto mentre spara ed uccide un lupo con il fucile fumante in mano? Una sanzione amministrativa obblazionata di € 1.000,00 (peraltro rateizzabile).** Quanto vale il lupo ucciso nel mercato dei trofei se il bracconiere riesce invece a farla franca? Ritenete che realmente questa sanzione, nei casi di già difficile e rarissima individuazione del bracconiere – possa avere un serio effetto deterrente?

Dunque, **dopo il decreto sui reati ambientali questa situazione è rimasta intatta.** Dove stanno le grandi innovazioni a tutela della fauna?

2) Art. 733-bis inserito nel Codice Penale con il titolo: “**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**”.

Il testo:

“ Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Nostro commento. In primo luogo: si tratta anche in questo caso non di un delitto, ma di una modesta contravvenzione. E già questo è fortemente deludente (per i motivi sopra esposti). **Scegliere una contravvenzione anziché un delitto per chi crea una distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto è già un segnale di forte deregulation** e oggettiva prova che si tende a considerare tale evento di danno sull'ambiente come “reato minore” (minore comunque, come gravità, del furto di un paio di calzini sul banco del supermercato che è un delitto...).

Poi: non si applica ovunque, ma sono in determinate aree di “siti protetti”. Il che significa che non è una norma di portata generale su tutto il territorio. La legge prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Dunque, si tratta di aree estremamente importanti sotto il profilo ambientale. Dunque, se la *distruzione o deterioramento di habitat* avviene in un'area che magari è pregiata sotto il profilo ambientale, ma che non rientra tra i “siti protetti” come sopra identificati, non si applica questo già modesto reato contravvenzionale.

Ma vediamo, come esempio pratico, questo nuovo reato applicato all'importante campo degli inquinamenti idrici, dove certamente il "danneggiamento di habitat" è frequente e grave. Va premesso che oggi, tutto sommato, i "reati satelliti" creati dalla giurisprudenza consentono un ricorso sistematico ai reati "ordinari" del Codice Penale applicati poi al settore ambientale. Basti pensare al reato di "disastro ambientale innominato" che, dopo anni di inutili promesse politiche e legislative, è stato "creato" dalla Cassazione (Sez. III – sentenza del 29 febbraio 2008 n. 9418) sulla base di una lettura più attuale del "normale" art. 434 del Codice Penale applicato al caso delle grandi devastazioni ambientali. Una norma – comunque - efficace, la cui applicazione sta creando positivi effetti deterrenti e repressivi in ordine a gravi crimini ambientali.

Questa dei "reati satelliti" è una storia importante, che ha creato ed assestato un diritto virtuale ma vivente di delitti importanti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica con funzione di fatto supplente a norme legislative inefficaci o addirittura - come in questo caso - del tutto inesistenti (come inesistente è ancora oggi nel nostro sistema giuridico - nonostante tante belle chiacchiere - il reato di danno ambientale, che resta solo una procedura risarcitoria amministrativo/civilistica ma priva di fattispecie penale specifica...).

Così per il danneggiamento di beni ambientali, in particolare delle acque pubbliche. E proprio su tale importantissimo tema ci sovviene un dubbio leggendo questo recepimento della Direttiva in questione. Dunque, oggi è incontestabile che sulla base di una giurisprudenza granitica e storica nei casi di grandi e gravi inquinamenti idrici di acque pubbliche (fiumi, laghi, mare) al di là delle irrisorie sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/06 parte terza per chi viola i regimi tabellari (non esiste ancora un reato di inquinamento idrico diretto e specifico a livello sostanziale...), si applica il reato di cui all'art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale (danneggiamento aggravato di acque pubbliche).

Attenzione. Si tratta di un reato-delitto, punito nella ipotesi aggravata che stiamo esaminando con una pena minima di sei mesi di reclusione (fino poi a tre anni di reclusione come pena massima). Dunque un reato grave ed importante. In caso di condanna, ipotizzando una sentenza con pena minima e concessione di attenuanti generiche si può arrivare a quattro mesi, non oltre; con il patteggiamento la pena minima può essere di quattro mesi di reclusione, e concedendo anche le attenuanti generiche si può arrivare a 80 giorni, non oltre. Dunque un effetto di pena forte e significativo anche nei casi minimi. Oggi in qualunque habitat, protetto o no, soggetto a vincolo o no, situato nei parchi e fuori dei parchi, e dunque ovunque, chi danneggia un corso d'acqua pubblico con l'inquinamento idrico o altro intervento che crea danno importante, va incontro a questo tipo di delitto.

Vediamo cosa può succedere con la "grande novità" dettata dall' articolo 733-bis che viene inserito nel Codice Penale, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro *"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione"*.

Dunque, per fare un paragone, come abbiamo sopra accennato, si tratta non di un reato-delitto ma di un reato-contravvenzione. **E già questo basterebbe a documentare come siamo ancora nei "reati minori"...** Poi la pena: non c'è minimo per l'arresto, ed è prevista solo la pena massima; il che significa che il minimo è cinque giorni di arresto... (arresto, non reclusione, si badi). Il che significa che - in teoria - in caso di condanna o di patteggiamento comunque il responsabile può sperare di essere condannato:

- come pena detentiva a cinque giorni di arresto (trasformando poi con la conversione alternativa della pena i cinque giorni in ammenda arriviamo ad € 1.250,00);
- aggiungiamo l'ammenda: in caso di patteggiamento o di attenuanti generiche concesse = - 1/3 quindi = € 2.000,00;
- alla fine: € 1.250,00 + € 2.000,00 = in totale **€ 3.150,00 di ammenda rateizzabili** magari in dieci comode mensilità. **Tanto può costare oggi - dunque - come pena per il soggetti che distrugge un habitat di tale importanza...**

Per fare un paragone significativo, anche in questo caso il reato (contravvenzione) in questione varato dal decreto in esame è della stessa tipologia di gravità del reato contestato a chi recita in pubblico drammi o altre opere senza aver prima comunicato all'autorità tale evento. Ed anche in questo caso il furto di un paio di calzini sul banco di un supermercato è reato (delitto) di furto (aggravato), **mentre il reato di distruzione di habitat in questione (art. 733/bis C.P.) è una contravvenzione e quindi punita con pena minore rispetto al predetto furto di calzini al supermarket.**

Ma non basta. La norma è chiara: si applica solo se il fatto è commesso *all'interno di un sito protetto*. Il che significa - mi sembra - che se siamo *fuori di un sito protetto* non si applica (e dunque se si opera un danneggiamento di habitat ma quel territorio non è sito protetto, non si applica nulla...). Non ci sembra - francamente - un grande passo avanti. E speriamo che - invece - non sia un grande passo indietro. Perché resta da chiedersi, a questo punto, ad esempio in caso di danno su un corso d'acqua pubblico cosa succederà nella giurisprudenza nella rinnovata relazione tra questo "reato ambientale" specifico (modesta contravvenzione limitata a siti protetti) ed il già citato "reato satellite" storico del danneggiamento aggravato di acque pubbliche (delitto importante che si applica ovunque).

Dunque, riepilogando: oggi su tutto il territorio nazionale, aree protette o no, chi danneggia l'habitat di acque pubbliche viene perseguito con il grave reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale. Domani: chi danneggia l'habitat di acque pubbliche in un sito protetto viene perseguito con il minore reato di cui al futuro art. 733/bis Codice Penale (reato contravvenzione). Quindi una deregulation notevole, peraltro dentro un'area protetta. E fuori dell'area protetta? Ipotesi A: si continua ad applicare il "vecchio" all'art. 635/II° comma Codice Penale (dato che il nuovo art. 733/bis non trova lì applicazione); in tale ipotesi lo stesso corso d'acqua "danneggiato" nel percorso fuori area protetta vede il responsabile andare incontro ad un reato-delitto (pena minima sei mesi di reclusione) e dentro l'area protetta ad un reato-contravvenzione (pena minima cinque giorni di arresto)... Singolare, no?

Oppure ipotesi B: si dirà che a questo punto il reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale ("reato satellite" non ufficiale creato in modo virtuale dalla giurisprudenza nel campo ambientale) non si può più applicare perché sovrammodulato dal nuovo art 733/bis che è specifico. In tal caso bell'affare: viene eliminato alla radice il reato più importante utilizzato fino ad oggi per contrastare i grandi danni ambientali sulle acque pubbliche, sostituito in cambio da una contravvenzioncina che si applica solo nei siti protetti; per le acque pubbliche fuori dei siti protetti questo nuovo reato di "danneggiamento di habitat" non si applica.

Infine: cosa vuol dire "fuori dai casi consentiti"? Poiché l'azione soggetta a sanzione è quella di chi "distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione" e dato che stiamo parlando di zone di particolare pregio ambientale, quando può esistere un "caso consentito" per autorizzare un soggetto a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione? **Può esistere un caso del genere?** E chi potrebbe autorizzare tale distruzione o deterioramento? Quale ente pubblico e con quale tipologia di comportamento? **E sulla base di quale norma e regola?** Sarà interessante scoprirlo...

Una novità significativa è rappresentata dalla previsione della **responsabilità delle persone giuridiche** in conseguenza di taluni reati ambientali commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente introdotti nei cataloghi dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Come abbiamo già visto l'art. 3, della direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di comportamenti posti in essere intenzionalmente o con grave negligenza (comportamenti che, nella maggior parte dei casi selezionati, sono presi in considerazione in quanto effettivamente dannosi o pericolosi per l'incolumità delle persone o per l'ambiente). Le fattispecie indicate dal legislatore comunitario riguardano: a) gli scarichi, l'emissione e l'immissione illeciti di sostanze e radiazioni ionizzanti; b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo sui siti di smaltimento dopo la loro chiusura; c) la spedizione di rifiuti; d) l'esercizio di impianti pericolosi; e) la produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari ed altre sostanze radioattive; f) l'uccisione, la istruzione, il possesso e il prelievo di specie animali e vegetali protette; g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali protette; h) il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti; i) la produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono. Infine, all'art. 4, la direttiva impone altresì di qualificare penalmente anche i comportamenti di favoreggiamento od istigazione a commettere intenzionalmente le condotte sopra descritte.

Con riferimento a tali fattispecie la direttiva prevede che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili se i reati vengono commessi a loro vantaggio dai loro vertici apicali ovvero dai soggetti sottoposti alla loro autorità o qualora la carenza di sorveglianza o controllo di tali soggetti abbia permesso la commissione di un reato a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità (art. 6). Il successivo art. 7 richiede agli *Stati membri* di adottare *“le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

Il D.Lgs. n. 121/2011 riporta un elenco dei reati ambientali a presupposto della responsabilità degli enti. In esso figurano, oltre i nuovi reati di cui agli artt. 727-bis e 733-bis del codice penale, anche:

- in materia di scarichi:

a) lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’autorità competente (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/06); in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 citato, lo scarico di acque reflue industriali superante i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente (art. 137, comma 5, primo periodo, D.Lgs. n. 152/06), nonché lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06).

In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

b) lo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/06); nonché lo scarico di acque reflue industriali che superano anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (art. 137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06) ed i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06).

In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

Rispetto alla prima stesura del decreto legislativo in commento, la versione definitiva del testo normativo su tale materia vede ridimensionato il numero dei reati indicati a presupposto per l’applicazione delle sanzioni alle persone giuridiche. Infatti nella versione definitiva del provvedimento non compaiono più le violazioni dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14 dell’art. 137 D. Lgs. n. 152/06 (per le quali era inizialmente prevista la sanzione

pecuniaria fino a 250 quote); nonché le violazioni dei commi 3, 4, 5, 7, seconda ipotesi, 8 e 13 sempre dell'art. 137 (per le quali era prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote). Di fatto le fattispecie sanzionabili restano solo quelle legate allo scarico di sostanze intrinsecamente pericolose.

- In materia di rifiuti:

a) la gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 152/06) ed il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. n. 152/06). In entrambi i casi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) la gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 152/06), la realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/06), il divieto di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/06). In tutti questi casi è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

c) la realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06), si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

L'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 121/2011 prevede che le sanzioni in relazione ai suddetti reati sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni previsto all'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/06;

d) il reato presupposto dall'art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06 che – data l'abrogazione del SISTRI ad opera del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 – non può che riferirsi al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o alla mancata o incompleta annotazione nel formulario dei dati relativi ai rifiuti pericolosi trasportati;

Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) il traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/06), si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/06), si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

g) nel D. Lgs. n. 231/2001 sono state inserite anche le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis D.Lgs. n. 152/06), ma la disposizione in questione oramai si presenta superata ed inapplicabile vista l'abrogazione del sistema informatico.

In tale elenco si nota, poi, che non è stata inserita la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all' art. 256, comma 2, D. Lgs. n. 152/06; peraltro tale disposizione ricomprende espressamente tra gli autori del reato proprio "i rappresentanti di enti".

- In materia di bonifiche:

l'omessa bonifica di sito contaminato da sostanze non pericolose (art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/06), a cui si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e l'omessa bonifica di sito contaminato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D.Lgs. n. 152/06), a cui si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- In materia di inquinamento atmosferico:

è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 a quote solo per la violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/06).

In questo caso la "mannaia" del legislatore è stata particolarmente incisiva. Sono infatti sparite nel catalogo dei reati presupposto tutte le fattispecie penali descritte nell'art. 279 D.Lgs. n. 152/06, originariamente previste nella precedente stesura del decreto in commento (che escludeva solo l'omessa comunicazione di modifica sostanziale allo stabilimento). Nella versione definitiva, invece, tutte le fattispecie rimangono fuori tranne una, ovvero la violazione dei valori limite di emissione se il superamento dei valori determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria. Pertanto non rilevano ai fini dell'applicazione di una sanzione alle persone giuridiche ad esempio l'emissione che superi i valori limite ma non anche quelli di qualità dell'aria.

A loro volta sono inoltre venuti meno i reati presupposto contenuti nell'art. 29-*quattordices* D.Lgs. n. 152/06 in tema di autorizzazione integrata ambientale, che erano presenti nella prima stesura del decreto in commento.

- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione:

si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973*), si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;



- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

in relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote.

- Inquinamento provocato dalle navi

si prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

La sanzione pecuniaria è dunque prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità delle persone giuridiche. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto. La sanzione pecuniaria è quantificata in quote il cui valore è determinato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2011. La sanzione pecuniaria più consistente è quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 2 del D.Lgs. 152/06, la cui forbice va da un minimo di quattrocento ad un massimo di ottocento quote e che dunque, una volta determinato il valore della singola quota, si è calcolato che possa comportare in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

Per il resto dei reati presupposto inseriti nel presente provvedimento le sanzioni pecuniarie massime variano mediamente tra le cinquecento e le duecento quote, comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro (così dalla Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 3 agosto 2011).

Per quanto concerne la configurazione delle sanzioni a carico delle persone giuridiche, l'applicazione delle sanzioni interdittive - per una durata non superiore a 6 mesi - è stata riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti: dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006, dall'art. 256,

comma 3, D. Lgs. n. 152/2006; art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007. Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001

L'applicazione della sanzione più grave, e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, è prevista solo nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti o di sversamento in mare doloso di materie inquinanti.

Anche su questo tema vanno svolte – tuttavia – alcune riflessioni. Infatti in questi giorni stiamo leggendo – anche su organi di stampa tecnici e qualificati – articoli nei quali si scrive di "multe" e "super-multe" che il decreto sui reati ambientali (n. 121/11) avrebbe previsto per le persone giuridiche, le società, le aziende... E questo per gli "ecoreati"...

Altri sostengono in seminari e su internet – di conseguenza – che adesso le persone giuridiche hanno una responsabilità penale, che sarebbe una grande innovazione del decreto in questione. Ed altro ancora di simile.

Ricordiamo che la "MULTA" è una sanzione penale, peraltro per un REATO/DELITTO (e neppure reato/contravvenzione), che può essere irrogata solo da un giudice penale e che – dunque – presuppone che il fatto sia penalmente rilevante... Qui si tratta di SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE che sono cosa ben diversa...

Si continua, sulla base di questi equivoci terminologici che confondono i termini di uso comune ("il vigile urbano mi ha fatto la multa per divieto di sosta" come si dice quotidianamente) con i termini giuridici e – di conseguenza – sta passando il messaggio (del tutto errato) che le aziende hanno oggi una responsabilità penale in materia ambientale. Il che non è vero e non può essere vero. Così questa innovazione si riduce molto di portata e reale possibilità di applicazione.

E' frequente l'uso improprio del termine "multa" per indicare quella che – invece – è una sanzione amministrativa. Nel gergo comune questa prassi è comune per tutti noi, ma se scendiamo nel campo giuridico la "multa" è una cosa e la "sanzione amministrativa" è cosa ben diversa...

Come abbiamo già accennato, tutti diciamo che abbiamo preso una "multa" per divieto di sosta, ma se la polizia municipale sul verbale per divieto di sosta scrivesse "multa", il verbale medesimo sarebbe nullo (oltre che risibile perché trasformerebbe un illecito amministrativo in un reato – addirittura delitto - di competenza di un giudice penale...).



Se si ritiene che il decreto in questione ha varato “*multe*” per le aziende, consegue in via logica che si può dedurre una grande novità: le aziende hanno responsabilità penale per i reati ambientali (peraltro sarebbero addirittura delitti!). Da qui si genera poi la catena di equivoci sugli equivoci. E la infondate illusioni.

Un lettore non tecnico nel campo giuridico può farsi ingannare dall'infelice titolatura della normativa stessa. Infatti l'art. 2 del decreto 121/11, nel prevedere “modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (la legge sulla responsabilità delle persone giuridiche già vigente da tempo nel nostro ordinamento: “*Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”), prevede che “dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: Art. 25-undecies” che titola (e da qui l'inganno per i non giuristi): “(*Reati ambientali*)”.

Questa infelice titolatura per una persona non esperta non campo giuridico può portare ad un inganno, in quanto si può ritenere che quello che segue (il testo che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche nel campo ambientale) è un testo – appunto - di “reati ambientali” che riguardano le persone giuridiche. Ma chiunque abbia un minimo di competenza giuridica, appena inizia a leggere il testo seguente nota subito che non è affatto così e che – evidentemente – il titolo dell'articolo si riferisce genericamente al settore dei reati ambientali (presupposti) che trovano poi nel suo specifico dettato una disciplina integrativa e parallela, limitata a sanzione di ordine solo pecuniario in sede amministrativa. Dunque, tale l'art. 25 dal titolo “Reati ambientali” in realtà tratta solo di sanzioni amministrative a carico degli enti per illeciti già definti in parallelo a carico di persone fisiche che possono avere, ed hanno avuto in questi casi, un riconoscimento diretto di responsabilità penale. Peraltro – nel campo dei rifiuti ed altri settori primari - sulla base di reati presupposti che non sono nel decreto 121/11 ma vanno mutuati dal T.U. ambientale...

La realtà è – dunque molto più semplice e banale. Il decreto di recepimento della direttiva sui reati ambientali, oltre a **non aver creato in pratica nessun reato ambientale nuovo in materia di rifiuti ed acque** (e questo va sottolineato ancora una volta), **non ha neppure certamente creato una responsabilità penale per le persone giuridiche** (né poteva farlo...).

Ha semplicemente previsto che se sussistono alcuni reati specifici, ad esempio, in materia di rifiuti tra quelli che – lo sottolineiamo ancora – non si trovano nello stesso decreto (che non ne prevede) ma nel T.U. ambientale, allora – se ne sussistono i presupposti – per l'azienda scatta una sanzione amministrativa pecuniaria (non penale) per una certa somma. Tutto qui. Niente di più.

Ma **serve comunque un reato presupposto, che poi va mutuato nelle leggi già vigenti** dato che nel decreto di recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente **non c'è - a parte i reati di cui agli artt. 727-bis e 733-bis inseriti nel codice penale - nessun altro reato nuovo** (neppure contravvenzionale e dunque semmai punito con "ammenda" e non con "multa" ...).

Infine, rileviamo che **alcuni dei reati presupposti inerenti il SISTRI non sono più applicabili** per la semplice ragione che il SISTRI è stato abolito... Dunque, in questo campo si tratta a ben guardare di una vera scatola vuota...

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Publicato il 17 agosto 2011